



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF019

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	DECRETO SEMPLIFICAZIONI – EMENDAMENTI APPROVATI
RIFERIMENTI	EMENDAMENTI AL D.L. 135/2018 – RF FLASH 219/2018
CIRCOLARE DEL	31/01/2019


Sintesi: nell'ambito dei lavori per la conversione in legge del Decreto Semplificazioni, sono stati approvati dalle Commissioni delle Camere alcuni emendamenti di particolare rilievo, elencati nel seguito. Si attende ora la discussione parlamentare per la conversione in legge.

OGGETTO	LE PRINCIPALI NOVITA' ATTESE
Regime forfetario	Si propone che la causa ostativa all'accesso/permanenza ex co. 57 lett. d-bis), L. 190/2014 (attività svolta in prevalenza verso l'ex datore di lavoro nel biennio) non trovi applicazione per le attività conseguenti ad una nuova iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale .
Esonero da fattura elettr. Per prestazioni sanitarie	In relazione al divieto di fattura elettronica per il periodo d'imposta 2019 per le operazioni da inviare al Sistema TS da determinati operatori sanitari (prestazioni sanitarie verso privati), se ne propone l'estensione anche ai soggetti non tenuti all' invio dei dati al STS ai fini della compilazione del mod. 730 precompilato
Rottamazione-ter	Si propone di consentire l' accesso alla Rottamazione-ter anche ai soggetti che non hanno provveduto a versare le rate dovute per la Rottamazione-bis entro il 07/12/2018 . Inoltre, vengono previste ulteriori scadenze per il pagamento delle rate : <ul style="list-style-type: none"> della procedura cd. "Saldo e stralcio" (definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà). Inoltre, in difetto dei requisiti richiesti ISEE (o di debiti diversi da quelli definibili), le somme della Rottamazione-bis non versate entro il 7/12/2018 possono essere definite con un versamento ripartito in 9 rate della definizione agevolata dei carichi per dazi doganali. Mod. DA/2018: con disposizione analoga a quella prevista per il Durc, la presentazione del modello di adesione alla Rottamazione-ter permette il rilascio del "certificato di regolarità fiscale" per partecipare alle gare pubbliche (art. 1-quater, c. 1 e 2, DL 50/2017)
Contabilità meccanizzata	Si propone di estendere a qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici quanto previsto dall'art. 7, c. 4-quater, DL 357/94 (attualmente per i soli registri Iva: acquisti, vendite e corrispettivi): la tenuta della contabilità è regolare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ anche in assenza di trascrizione (su supporti cartacei o elettronici) entro 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali ✓ a patto che i dati risultino aggiornati (nei 60gg previsti) sui supporti magnetici e si proceda alla stampa in caso di richiesta in sede di accesso/ispezione/verifica
Semplificazioni per imprese e lavoro	Sono proposte le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> Libro unico del lavoro: eliminazione dell'obbligo della tenuta con modalità telematica Start up innovative e PMI innovative (e incubatori certificati): <ul style="list-style-type: none"> il rappresentante legale può attestare con dichiarazione depositata presso il Registro Imprese il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ma anche entro il termine di 7 mesi nel caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società è consentito l'inserimento delle informazioni necessarie nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

	<p>confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le start up innovative si elimina l'obbligo di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro Imprese le informazioni richieste per l'iscrizione nella stessa sezione ▪ costituzione Spa: riduzione da 20 a 10 giorni del termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della SPA deve depositarlo presso il Registro Imprese
Trasmissione indirizzo PEC dai professionisti di cui alla L. 4/2013	<p>E' proposta la possibilità, per i professionisti privi di un Ordine/collegio (L. 4/2013), di trasmettere il proprio indirizzo PEC avvalendosi degli strumenti telematici resi disponibili dalle CCIAA per il tramite delle proprie strutture informatiche (la comunicazione dovrà avvenire utilizzando l'apposito FORM messo a disposizione dalla piattaforma INI-PEC).</p>
Sanzioni amministrative relative all'assistenza fiscale	<p>Viene proposta la rielaborazione delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni della disciplina sull'assistenza fiscale di cui al D.lgs. 241/1997.</p> <p>In particolare, si prevede quanto segue fatto salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per il professionista che rilascia una certificazione tributaria infedele, si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.582 (rispetto a € 516 e € 5.165); restano confermate le restanti disposizioni normative previste dall'art. 39 del D.lgs. 241/1997; ▪ per i responsabili dei centri che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità o l'asseverazione infedele, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.500 (rispetto a € 258 e € 2.582). L'importo della sanzione dovuto è pari a 1/3 del minimo in caso venga trasmessa una dichiarazione rettificativa, purché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata; si confermano le restanti disposizioni ex art. 39 D.lgs. 241/1997.
Omesso versamento delle ritenute previdenziali	<p>La norma in esame amplia il periodo temporale (portandolo da 3 a 24 mesi) entro il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il datore di lavoro che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali ▪ non sia punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa. <p> Nota: l'art. 2 D.L. 463/1983 prevede che l'omesso versamento di ritenute previdenziali/assistenziali configura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ reato penale: qualora l'importo dell'omissione risulti superiore a € 10.000 annui ✓ illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da € 10.000 a € 50.000): per importi inferiori <p>Quando sopra non si applica se il datore di lavoro provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.</p>
Terzo settore Differimento dell'abrogazione della riduzione Ires	<p>Si propone che l'entrata in vigore dell'abrogazione delle agevolazioni tributarie (Ires ridotta al 50%) previste dall'art. 6 DPR 601/1973 per specifiche categorie di soggetti (tra i quali, enti di assistenza sociale, istituti di istruzione e IACP), introdotta dalla legge di bilancio 2019, sia subordinata all'adozione di provvedimenti che individuino nuove misure di favore nei confronti di soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività con finalità sociali.</p> <p>In tal caso, è escluso il cumulo di tali benefici con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti previsti dalla legge di bilancio 2019.</p>
E-commerce diretto Territorialità ai fini Iva	<p>Sono proposte modifiche al criterio della territorialità, al fine di recepire la Dir. 2017/2455/UE per i servizi elettronici (cd. "e-commerce diretto" - v. RF flash 017/2019) verso privati.</p> <p>In particolare, viene prevista l'introduzione del nuovo art. 7-octies Dpr 633/72 nel quale confluiscono le relative disposizioni attualmente previste dall'art. 7-sexies Dpr 633/72.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il co. 2 dell'art. 7-octies prevede che, qualora il prestatore del servizio sia un'impresa stabilita in un altro Stato UE, la deroga al criterio della territorialità ai fini Iva non si applica se ricorrono tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato UE;

	<ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni effettuate nell'anno solare precedente nei confronti di consumatori stabiliti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore non ha superato € 10.000; - il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'IVA nel territorio dello Stato. ▪ il co. 3 dell'art. 7-octies disciplina invece il caso in cui il prestatore del servizio sia un'impresa stabilita nel territorio dello Stato, per i servizi resi a committenti (consumatori) stabiliti in un altro Stato UE. In tal caso, la deroga non si applica se: <ul style="list-style-type: none"> - il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato UE; - l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni effettuate nell'anno solare precedente nei confronti di consumatori stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia non ha superato € 10.000; - il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'IVA nell'altro Stato membro. L'opzione è valida per almeno 2 anni, è soggetta a specifici obblighi informativi e ha effetto fin quando non sia revocata. <p>Le modifiche proposte intervengono anche sull'art. 74-quinquies del DPR 633/1972 che disciplina il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.</p> <p>Le predette disposizioni entrano in vigore il 01/01/2019.</p>
Detrazioni per i cani guida	E' proposta la soppressione dei limiti di spesa (attualmente pari a €. 1.000) previsti per la detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Acquisizione di atti dall'Inps nel settore agricolo	La modifica proposta introduce la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.
Attività di assistenza fiscale dei CAF	<p>E' proposta una modifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei CAF.</p> <p>L'art. 7, co. 2-ter, D.M. 164/1999 reca uno dei requisiti richiesti ai CAF per il rilascio dell'autorizzazione dall'Agenzia entrate. Nello specifico, si richiede che l'Agenzia verifichi ogni anno che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF nei 3 anni precedenti sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.</p> <p>Tale requisito è stato confermato per i CAF autorizzati successivamente al 13/12/2014 dall'art. 35, co. 3, del D.lgs. 175/2014, il quale prevede un margine di flessibilità pari a uno scostamento massimo del 10%. La stessa norma estende il requisito ai CAF autorizzati prima del 13/12/2014 limitatamente alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017.</p> <p>Per effetto delle modifiche proposte, viene soppresso il requisito riguardante il numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF. Di conseguenza, vengono abrogati il citato co. 2-ter dell'art. 7 e le sue successive modifiche normative.</p>
Principi contabili internazionali riserve indisponibili	<p>La disposizione in esame incide sulla disciplina di attuazione dei principi contabili internazionali (D.lgs. 38/2005), riformulando i criteri di determinazione dell'ammontare di utili d'esercizio e riserve dei quali è esclusa la distribuzione.</p> <p>Distribuzione di utili e riserve: vengono previsti dei limiti alla distribuzione per le società che redigono il bilancio secondo gli IAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per gli utili, il limite corrisponde alla misura delle plusvalenze iscritte nel C.E., al netto del relativo onere fiscale, nelle quali sono escluse quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del fair value o del P.N. Con la modifica proposta viene chiarito che le plusvalenze riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione che non concorrono alla misura degli utili non distribuibili possono considerarsi tali se risultanti dal bilancio. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze, vanno iscritti in una riserva indisponibile;

	<ul style="list-style-type: none">per le riserve, viene previsto un nuovo criterio di misura dell'ammontare in relazione al quale non possono essere distribuiti utili d'esercizio. Nello specifico, si tratta delle riserve del P.N. costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al fair value rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva. <p>Inoltre, viene previsto un ulteriore criterio per la determinazione delle riserve, il quale dispone che quest'ultime si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate e laddove negative, vengono considerate nella determinazione delle perdite ai fini dell'applicazione della disciplina della riduzione del capitale per perdite e di quella in cui per effetto delle perdite il capitale viene ridotto sotto l'ammontare minimo.</p> <p>Il D.lgs. 38/2005 prevede che la riserva indisponibile costituita capitalizzando gli utili corrispondenti alle plusvalenze possa essere utilizzata per coprire perdite d'esercizio solo dopo l'uso di riserve di utili disponibili e riserva legale. Con la modifica proposta, tale disciplina viene estesa alle riserve in misura delle quali non possono essere distribuiti utili d'esercizio.</p> <p>Variazione di patrimonio netto: si modifica la disciplina delle variazioni di P.N. rilevate nello stato patrimoniale di apertura del 1° bilancio di esercizio redatto secondo gli IAS. In tal caso, il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve è applicabile anche a quelle da valutazione relative alle attività e passività valutate al fair value nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva.</p> <p>Le disposizioni in esame si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal 1° esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31/12/2017.</p>
Istituti di patronato e di assistenza sociale	<p>Viene proposta la modifica di alcune disposizioni della legge L. 152/2001, recante Nuova disciplina per istituti di patronato e di assistenza sociale. In particolare, viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">tra i soggetti che possono costituire e gestire tali enti, rilevino le confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sede in almeno 4 paesi stranieri (e non 8);tra i parametri rilevanti per la valutazione circa lo scioglimento dell'ente, che l'istituto abbia realizzato per 2 anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui alla medesima legge sia in Italia sia all'estero, in una quota % accertata dal Ministero del lavoro inferiore allo 0,75% del totale (e non 1,5%) e che l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno 4 Stati stranieri (anziché 8).
Agibilità per i lavoratori dello spettacolo	<p>La norma in esame propone modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo.</p> <p>In particolare, viene vietato ad una serie di imprese operanti nel settore dello spettacolo (imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi):</p> <ul style="list-style-type: none">di far agire nei locali di proprietà/godimentoi lavoratori autonomi dello spettacolo non in possesso del certificato di agibilità. <p>Inoltre, viene disposta l'abrogazione della disposizione che subordina il rilascio del certificato di agibilità alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi di legge o presenti, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera.</p>
Espropriazione presso terzi	<p>Vengono proposte le seguenti modifiche al CPC:</p> <ul style="list-style-type: none">l'art. 546, che disciplina gli obblighi di terzi i quali siano titolari di crediti ovvero in possesso di cose del debitore che sono oggetto di pignoramento. <p>In particolare, il co. 1 prevede che, dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, il terzo sia soggetto - relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà - agli obblighi che la legge impone al custode. Con la modifica si prevede che, qualora l'importo del credito precettato sia inferiore a € 5.000, il terzo sarà soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo.</p> <ul style="list-style-type: none">l'art. 533, che disciplina l'assegnazione e la vendita di crediti.

	<p>Nello specifico, con la modifica, viene posto in capo al creditore procedente l'onere di notificare al terzo debitore l'ordinanza di assegnazione ai creditori delle somme da lui dovute e anche i riferimenti identificativi della procedura e le modalità di adempimento.</p> <p>Con riguardo ai tempi per l'adempimento degli obblighi dal terzo, viene specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza il terzo è tenuto ad adempiere all'obbligo derivante dall'ordinanza medesima; - prima di tale termine non gli può essere intimato l'adempimento con precetto. <p>Il terzo non può essere intimato se il creditore non provvede agli predetti obblighi di notifica.</p> <p>In merito alla disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, viene previsto che il creditore risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo nel caso in cui non provveda a notificare agli stessi l'avvenuta inefficacia del pignoramento entro 5 giorni dalla scadenza del termine.</p>
Web -tax	<p>Le modifiche proposte escludono dalla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2019, i seguenti ricavi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti della stessa contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; ▪ svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, delle attività e dei servizi di investimento (elencati dalla Sezione A dell'Allegato I al TUF); ▪ svolgimento delle attività e dei servizi di investimento (Sezione A dell'Allegato I al TUF) ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato ad operare/sottoposto a vigilanza nello Stato/territorio di residenza; ▪ la cessione di dati da parte dei soggetti sopra indicati; ▪ la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone.
Riscossione delle entrate locali	<p>Le misure proposte riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'ampliamento delle attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione: viene stabilito che lo stesso può svolgere l'attività di riscossione di tutte le entrate delle amministrazioni locali; con tale modifica viene, pertanto, eliminata la specificazione alla tipologia di entrata (soppressione delle parole "tributarie o patrimoniali") per la quale l'ente può svolgere le attività di riscossione con riferimento alle amministrazioni locali; ▪ le disposizioni in materia di riscossione locale contenute nel D.L. 193/2016: l'art. 2, co. 2 del D.L. 193/2016 prevede che, con decorrenza dal 01/07/2017, le amministrazioni locali possono affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Con la modifica proposta viene sostituita la specificazione alla tipologia di entrata con il più generale riferimento alle entrate proprie.
Fondo di garanzia PMI	<p>Gli interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle PP.AA., vengono estesi anche ai professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi di cui alla L. 4/2013.</p>

Si rimane in attesa dell'eventuale recepimento di tali emendamenti nell'ambito della legge di conversione del Decreto semplificazioni.